



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PORTULA

Frazione Chiesa 36 - 13833 Portula
Tel.01575005 - Fax 0157158761
uftec.portula@ptb.provincia.biella.it
Cod.Fisc.82001450020/ Part.I.V.A. 00415400027

Prot.n.3433 del 30/06/2025

Rif. Prot.n.3430
del 30/06/2025

ORDINANZA N.23/2025 DEL 30/06/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE” NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE INTERNA ALLA FRAZIONE GRANERO PER OPERAZIONI DI STESA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che:

-in esecuzione alla determinazione del R.S.T n.292/2024 del 03/10/2024, la ditta F.LLI SOGNO & FIGLI SRL, Reg. Lotti, 13030 Greggio (VC), deve procedere all'esecuzione dei lavori di *“Stesa di nuova pavimentazione bituminosa”*;

-si rende necessario procedere all'emissione di un'ordinanza per l'istituzione di “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”, al fine di eseguire i lavori ed operare in sicurezza;

VISTA pertanto la richiesta pervenuta in data 30/06/2025 ed assunta al protocollo generale con numero 3430, prodotta dalla ditta F.LLI SOGNO & FIGLI SRL, Reg. Lotti, 13030 Greggio (VC), intesa ad ottenere emissione di ordinanza per “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE” in Frazione Granero per operazioni di stesa di nuova pavimentazione bituminosa, dal giorno Martedì 8 luglio 2025 al giorno Venerdì 11 luglio 2025, dalle ore 8 alle ore 18;

RAVVISATA quindi l'opportunità di provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare in loco, onde garantire la sicurezza degli utenti della strada, nonché permettere che i lavori siano terminati nel minor tempo possibile ripristinando così lo stato originario dei luoghi e delle cose;

VISTI gli art. 5 e 7 del D.Lgs. 285/92, recante norme del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;

VISTA la L.142 modificata con il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge in materia;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”

nel tratto di strada comunale interna alla Frazione Granero, come da immagine allegata, dal giorno Martedì 8 luglio 2025 al giorno venerdì 11 luglio 2025, dalle ore 8 alle ore 18;



E' fatto obbligo, a chiunque spetti rispettare e far rispettare la presente ordinanza che avrà validità con l'apposizione d'adeguata segnaletica.

La ditta esecutrice dei lavori, deve provvedere alla posa, alla cura ed al mantenimento della necessaria segnaletica stradale e di cantiere, a cui compete altresì la responsabilità civile e/o penale per danni cagionati a cose o terzi in conseguenza della scarsa ed omissiva segnaletica, alla modifica eventuale di quell'esistente, alla visibilità nelle ore notturne, il tutto come previsto dalle vigenti disposizioni legislative (D.Lgs. 285/92 D.P.R. 495/92) e dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché apporre, in modo ben visibile, adeguati avvisi agli inizi della strada comunale, che indichino la chiusura.

Al termine dei lavori dovrà essere immediatamente ripristinato lo stato originario dei luoghi e delle cose così come in caso d'inoperosità del cantiere la strada dovrà essere aperta alla circolazione veicolare.

DISPONE

- ☐ Di stabilire come percorso alternativo il passaggio sulla Strada Comunale in Frazione Granero, denominata Via Bolche (ex provinciale);
- ☐ La pubblicazione della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune.
- ☐ La comunicazione della presente ordinanza alla ditta interessata, all'Atap di Biella, al Comune di Pray, al Comune di Coggiola, al Comando Carabinieri di Trivero/Valdilana, al 118, all'ASL di Vercelli, al Comando del VVF di Biella.
- ☐ **Deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso;**
- ☐ Di informare la popolazione con adeguati avvisi dell'interruzione suddetta al fine di consentire ai residenti nella zona di chiusura totale di provvedere a sistemare i propri veicoli al di fuori della stessa;

A norma dell'art. 3 - 4 comma della L.241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della L.6/12/71 contro la presente ordinanza si potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, o in alternativa, è ammesso ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Portula, li 30/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Daniela Carnesi)
Documento Firmato Digitalmente